

Famiglia - pregiudizialità - sospensione del processo civile
-matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con
addebito - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Giudizio di
separazione e divorzio - Nesso di pregiudizialità con il processo
penale a carico del coniuge per reati endofamiliari - Esclusione -
Ragioni - Fattispecie.

In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza
della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di
sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della
responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie,
abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso,
infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della
separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due
coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma
anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la
crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve
necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la
cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in
caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli
effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18725 del 03/07/2023 (Rv.
668029 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_075